CAMERA DEI DEPUTATI N. 1319

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARIANNA RICCIARDI, AMATO, CARAMIELLO, CAROTENUTO, CHERCHI, DI LAURO, QUARTINI

Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di utenze telefoniche mobili intestate ai membri del Parlamento

Presentata il 19 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I recenti fatti di cronaca hanno richiesto una riflessione sul labile confine tra tutela e privilegio. Il fatto che i magistrati non abbiano libero accesso a una scheda telefonica SIM utilizzata da una persona che non ha alcuna carica pubblica lascia molto perplessi.

Le garanzie costituzionali previste per i parlamentari spesso sono usate in maniera impropria tramutandosi in privilegi.

La presente proposta di legge costituzionale mira ad evitare l'eccessiva dilatazione delle garanzie costituzionali previste dall'articolo 68 della Costituzione.

Con essa si prevede che l'autorizzazione parlamentare richiesta dal terzo comma del medesimo articolo 68 per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni si applichi, in relazione alle conversazioni e alle comunicazioni svolte dai membri del Parlamento attraverso utenze telefoniche mobili a essi intestate o comunque nella loro disponibilità, limitatamente a non più di due utenze previamente comunicate dal membro del Parlamento al Presidente della Camera alla quale appartiene. La limitazione così formulata opera sia in rapporto alle intercettazioni aventi direttamente ad oggetto le utenze telefoniche mobili intestate al parlamentare o nella sua disponibilità, sia, di riflesso, anche sulle conversazioni e comunicazioni sottoposte al regime di utilizzabilità delle cosiddette intercettazioni « indirette ». La previsione della previa comunicazione dei dati identificativi dell'utenza al Presidente della Camera cui il parlamentare appartiene è necessaria a fine di certezza dell'applicazione della norma e per prevenire l'eventualità di un uso strumentale della prerogativa.

Rimangono invece invariati il regime e l'ambito di applicazione della prerogativa per quanto riguarda l'intercettazione di corrispondenza e quella di conversazioni e comunicazioni svolte mediante utenze telefoniche fisse o apparecchiature telematiche nonché l'intercettazione di conversazioni tra presenti.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le conversazioni e le comunicazioni svolte attraverso utenze telefoniche mobili intestate ai membri del Parlamento o comunque nella loro disponibilità, la disposizione del primo periodo si applica limitatamente a non più di due utenze previamente comunicate dal membro del Parlamento al Presidente della Camera alla quale appartiene ».



19PDL0046920